

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00122/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 122 del 2024, proposto da

Giancarlo D'Alterio, rappresentato e difeso dall'avvocato Serena Chiaese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

ASL Latina, Regione Lazio, non costituite in giudizio;

nei confronti

Domenico Tavilla, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della Graduatoria finale del 01/02/2024 approvata con deliberazione n. 125 del 01/02/2024 emessa a seguito di Avviso Pubblico, per soli titoli, per la copertura, a tempo determinato, di n. 15 posti nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) - Area degli Operatori, per le esigenze delle Strutture dell'ASL Latina, indetto con Deliberazione n. 404 del 27/03/2023;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo (+10,2) nonché del

diritto del ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore sul titolo posseduto e validamente indicato al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito

per la conseguente declaratoria di illegittimità

del modus operandi della P.A. in relazione alla erronea valutazione dei titoli validamente indicati e posseduti dal ricorrente nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto una migliore posizione nella graduatoria di riferimento,

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare al ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come da separato verbale;

Rilevato che parte ricorrente ha impugnato la graduatoria conclusiva della selezione bandita dall'Azienda Usl Latina per la copertura, a tempo determinato, di n. 15 posti nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) – Area

Operatori, nella quale risulta collocata nella posizione n. 2807;

Rilevato altresì che il ricorso è stato notificato esclusivamente al controinteressato Domenico Tavilla;

Considerato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 48 comma 2 c.p.a. per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che nella graduatoria impugnata risultano collocati in posizione anteriore rispetto al ricorrente e che sarebbero pregiudicati dell'eventuale accoglimento del ricorso, da ritenersi controinteressati;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei citati soggetti, potendo altresì autorizzare la notifica per pubblici proclami, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati, disponendo che la stessa avvenga con le seguenti modalità:

- a pena di improcedibilità del ricorso, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà inviare all'Azienda resistente una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del *petitum*, delle censure e degli atti impugnati;
- l'Azienda Usl Latina dovrà provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza e della predetta comunicazione sul proprio sito internet istituzionale nei 10 giorni successivi alla sua ricezione;
- parte ricorrente dovrà, poi, depositare la prova della pubblicazione nei 5 giorni successivi alla effettuazione della stessa;

Ritenuto, inoltre, necessario sospendere provvisoriamente l'efficacia dei provvedimenti impugnati fino alla camera di consiglio del 15 maggio 2024, che viene fissata per la prosecuzione del giudizio cautelare a seguito della disposta integrazione del contraddittorio, potendo derivare alla parte ricorrente un pregiudizio irreparabile dall'esecuzione degli stessi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina

(Sezione Prima):

- dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- fissa per la prosecuzione del giudizio cautelare la camera di consiglio del 15 maggio 2024;
- sospende, fino alla celebrazione della stessa, l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Valerio Torano, Primo Referendario

Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Traina

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO